



Comune di Piscina

Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
E
DEI SERVIZI FUNEBRI - CIMITERIALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 25.11.2024

<u>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	4
<i>ART.1- CONTENUTO DEL REGOLAMENTO</i>	4
<i>ART.2 - COMPETENZA E GESTIONE DEI SERVIZI</i>	4
<i>ART.3 - ORGANI COMPETENTI</i>	5
<i>ART.4 – RESPONSABILITÀ</i>	5
<i>ART.5- SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO</i>	5
<u>CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO</u>	7
<i>ART.6 - DICHIARAZIONE DI MORTE</i>	8
<i>ART.7 - ADEMPIMENTO DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE</i>	8
<i>ART.8 – ATTIVITÀ NECROSCOPICA – DENUNCIA DI MORTE</i>	8
<i>ART.9 - RINVENIMENTO DI CADAVERI</i>	9
<i>ART.10 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA</i>	9
<u>CAPO III - OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI DEI CADAVERI</u>	10
<i>ART.11 - OSSERVAZIONE CADAVERI</i>	10
<i>ART.12 - MORTE PER MALATTIA INFETTIVA</i>	10
<i>ART.13 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE (CAMERA MORTUARIA) - OBITORI</i>	10
<u>CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI – FERETRI</u>	12
<i>ART.14 - SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI</i>	12
<i>ART.15 – TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE</i>	13
<i>ART.16 - CARRI PER TRASPORTO</i>	13
<i>ART.17 - MODALITÀ ED ORARIO DEL TRASPORTO- TRASFERIMENTO DI SALME PRIMA DEL FUNERALE</i>	13
<i>ART.18 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE</i>	14
<i>ART.19 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI</i>	14
<i>ART.20 - TRASPORTO DA E PER L'ESTERO</i>	15
<i>ART.21 - FERETRI</i>	15
<i>ART.22 - CREMAZIONE</i>	15
<u>CAPO VI - CIMITERO</u>	18
<i>ART.23 - DISPOSIZIONI GENERALI - ORARIO</i>	18
<i>ART.24 - COSTRUZIONE DEI CIMITERI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI</i>	18
<i>ART.25 - AMMISSIONE NEL CIMITERO</i>	19
<i>ART.26 – NORME DI COMPORTAMENTO - DIVIETI SPECIALI</i>	19
<i>ART.27 - RITI FUNEBRI</i>	20
<i>ART.28 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI</i>	20
<u>CAPO VII - OSSARIO – CINERARIO COMUNE</u>	21

<i>ART.29 - OSSARIO COMUNE</i>	21
<i>ART.30 - CINERARIO COMUNE</i>	21
<u>CAPO VIII - INUMAZIONE - TUMULAZIONE</u>	22
<i>ART.31 - CAMPI D'INUMAZIONE</i>	22
<i>ART.32 - INUMAZIONE PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI</i>	23
<i>ART.33 - TUMULAZIONE IN LOCULI E NICCHIE OSSARIO</i>	23
<u>CAPO IX - CONCESSIONI – SEPOLTURE AD USO PRIVATO</u>	25
<i>ART.34 – SEPOLTURE PRIVATE</i>	25
<i>ART.35 – DURATA DELLE CONCESSIONI</i>	26
<i>ART.36 - MODALITÀ DI CONCESSIONE</i>	26
<i>ART.37 - CONCESSIONE DI AREE E SEPOLCRI DI FAMIGLIA</i>	27
<i>ART.38 - DIVISIONE, SUBENTRI</i>	28
<i>ART.39 - RINUNCE – RETROCESSIONI</i>	29
<i>ART.40 - RINUNCIA A CONCESSIONI DI AREE LIBERE, AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE</i>	29
<i>ART.41 - REVOCA DELLA CONCESSIONE</i>	30
<i>ART.42 - DECADENZA</i>	31
<i>ART.43 – ESTINZIONE</i>	31
<u>CAPO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE</u>	33
<i>ART.44 - ESUMAZIONI ORDINARIE</i>	33
<i>ART.45 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE</i>	33
<i>ART.46 - ESTUMULAZIONI</i>	34
<i>ART.47 -ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE</i>	34
<i>ART.48 - DISPOSIZIONI COMUNI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</i>	35
<i>ART.49 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI</i>	35
<u>CAPO XI - DISPOSIZIONI VARIE</u>	37
<i>ART.50 - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO</i>	37
<i>ART.51 - USO DI AUTOVETTURE PRIVATE ALL'INTERNO DEL CIMITERO</i>	37
<i>ART.52 - MAPPA E SCADENZIARIO – REGISTRO DELLE SEPOLTURE</i>	38
<i>ART.53 - DISPOSIZIONI FINALI</i>	38
<i>ART.54 – CAUTELE</i>	38
<i>ART.55 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE</i>	38
TARIFE CIMITERIALI	39

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Contenuto del regolamento

Il presente regolamento , ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito Comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali. Il testo del presente regolamento è adottato in osservanza della seguente normativa: Normativa Nazionale:

- DPR 285 del 10.9.1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”
- L. 130 del 30.3.2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”

Normativa Regionale

- Legge Regionale 9.12.2003 n. 33 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
- Legge Regionale 31.10.2007 n. 20 “Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” e s.m.i.
- Decreto Presidente Giunta Regionale 8.8.2012 n. 7/R “Regolamento in materia di attività funebre e dei servizi necroscopici e cimiteriali”
- Deliberazione G.R. N.13-7014 DEL 13.1.2014 “Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8.8.2012 n. 7/R”

Art.2 - Competenza e gestione dei servizi

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune, il quale provvede a garantire l’attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme previste dalla legge.
2. L’attività funebre intesa come servizio finalizzato allo svolgimento delle seguenti prestazioni:
 - a) Disbrigo su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale
 - c) trasporto di cadavere, previa le verifiche di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria svolta da imprese che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati, in possesso dei requisiti di legge.

L’Impresa funebre che opera nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento e nel rispetto della Legge Regionale 3.8.2011 n.15 e successivi regolamenti di attuazione.

Gli Uffici Comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall’evento luttuoso, facilitando il più possibile la volontà di manifestare il

lutto ed il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria nel rispetto delle convinzioni religiose e morali del congiunto e dei suoi famigliari.

Art.3 - Organi competenti

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e delle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale, per quanto di competenza. Tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a) I servizi demografici adempiono alle funzioni amministrative in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, per quanto riguarda la pratica di decesso, gli atti di stato civile, l'autorizzazione al trasporto, al seppellimento o alla cremazione, le autorizzazioni alle esumazioni ed estumulazioni, le autorizzazioni all'affido o dispersione delle ceneri; provvedono inoltre agli atti contrattuali legati alle concessioni cimiteriali ed agli adempimenti connessi alla retrocessione manufatti Cimiteriali.
 - b) L'area tecnica manutentiva provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione del cimitero
 - c) La Polizia Urbana provvede alla vigilanza sui trasporti funebri e sugli itinerari da prescriversi per i trasporti medesimi;
 - d) L'A.S.L. per quanto specificato dal DPR n. 285/1990 e dalla normativa Regionale

Art.4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. Chiunque chieda ed ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia e nel campo inumazione, anche per effettuare la tumulazione o il trasferimento di salme o resti mortali o ceneri, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione, parti vicine, alle lapidi, agli arredi di terzi ed alla vegetazione conseguenti alle operazioni effettuate.

Art.5- Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate (raccolta salme sulla pubblica via, morti in abitazione inadatte)

- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune quanto non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali (trasporto funebre di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa segnalata dai servizi sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza o domicilio del defunto o dei familiari del medesimo)
- e) l'inumazione in campo comune nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, previo accertamento dei servizi sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza o domicilio del defunto o dei familiari del medesimo
- f) la cremazione di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, previo accertamento dei servizi sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza o domicilio del defunto o dei familiari del medesimo, nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volontà di questo tipo di sepoltura.
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune
- h) la collocazione delle ceneri nel cinerario comune
- i) la dispersione delle ceneri nell'area cimiteriale di dispersione ceneri "Giardino del Ricordo" di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, previo accertamento dei servizi sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza o domicilio del defunto o dei familiari del medesimo, nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volontà di questo tipo di sepoltura.
- j) la fornitura del feretro per le salme di persone sconosciute e di quelle residenti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, previa segnalazione dei servizi sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza o domicilio del defunto o dei familiari del medesimo
- k) l'esumazione ed estumulazione ordinaria, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, previo accertamento dei servizi sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza o domicilio del defunto o dei familiari del medesimo, o nel caso non siano più reperibili familiari e/o affini entro il 2° grado
- l) l'affido delle ceneri in abitazione al soggetto affidatario

L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16 comma 1 lettera a) del DPR 285/90.

Nel caso di irreperibilità dei familiari del deceduto, decorso un congruo periodo di tempo dalla morte, il Comune provvede nella forma semplice al trasporto al Cimitero ed alla sepoltura con il sistema di inumazione in campo comune, salvo poi effettuare le ricerche dei familiari per l'addebito delle spese connesse.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe nella misura indicata nella deliberazione annuale di Giunta Comunale ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale e servizi generali dell' Ente".
4. Ovunque nel presente Regolamento si richieda il requisito dell'indigenza o dell'appartenenza a famiglia bisognosa, si fa riferimento al valore dell'Isee valido per l'esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie; tale verifica, riferita all'ultima annualità, è effettuata su tutti i parenti di primo grado del defunto, anche se hanno costituito un nuovo nucleo familiare. Nel caso di deceduti non residenti, l'ufficio competente provvederà a

richiedere al Comune di residenza il rimborso delle spese, escluse quelle per l'inumazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo.

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art.6 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da altra persona delegata (anche Impresa Funebre); in mancanza, di congiunti, o conviventi, o medici che abbiano assistito al decesso la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra o di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti: essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio dello stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono trasmessi, con l'apposito modulo, anche via Telefax o in modalità elettronica, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato dalla rispettiva Amministrazione.

Art.7 - Adempimento dell'Ufficiale di stato civile

1. L'ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio: promuove i necessari accertamenti necroscopici.
2. Quindi, effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.
3. Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata al Procuratore della Repubblica, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art.8 – Attività necroscopica – Denuncia di morte

1. L'A.S.L. individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo fra i medici dipendenti o convenzionati con il SSN.
2. L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con le modalità e i termini previsti dalla legge.
3. Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'art. 1 del DPR 285/1990 entro le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.

4. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso e non dopo le 30 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo con registrazione durata non meno di 20 minuti primi.
5. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso
6. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.S.L. ed il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato articolo 1 comma 6 DPR 285/90
8. La denuncia della causa di morte, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'I.S.T.A.T.
9. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, all'A.S.L. di competenza.

Art.9 - Rinvenimento di cadaveri

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'AS.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti il Sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.10 - Autorizzazione per la sepoltura.

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 DPR 396/2000, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall'art. precedente.
3. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica

CAPO III - OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI DEI CADAVERI

Art.11 - Osservazione cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 91 del 1.4.1999 e successive modificazioni (disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti)
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente

Art.12 - Morte per malattia infettiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all'art. 18 del DPR 285/1990

Art.13 - Depositi di osservazione (Camera Mortuaria) - Obitori

1. Nel cimitero è predisposta una camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di:
 - a) Persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) Persone morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o luogo pubblico;
 - c) Persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Il deposito di osservazione può essere utilizzato anche come camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri e dei resti che, per causa di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura. Tale deposito non può superare la durata di 4 giorni. Il deposito di cui al presente comma è sottoposto al pagamento di un canone giornaliero previsto dal tariffario annesso al presente regolamento.
3. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi come individuati nel Dpr 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) , la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso all'obitorio, previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso; tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato
4. Nel Cimitero è inoltre predisposto un obitorio per le salme di persone decedute senza assistenza medica per le quali è necessario il mantenimento in osservazione e deposito, a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico legali,

riconoscimento, trattamento igienico conservativo, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria.

5. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune in locali idonei nell'ambito del Cimitero o individuati in struttura di altro Comune, con il quale possono essere stipulati accordi e convenzioni per l'utilizzo. Restano fermi per gli Ospedali gli obblighi di dotazione del deposito di osservazione comunemente chiamato camera mortuaria e di sala settoria per le autopsie.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI – FERETRI

Art.14 - Servizio trasporti funebri

1. Per trasporto funebre si intende ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, (con la sosta per officiare il rito civile o religioso) mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta ed il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/1990, dalla Legge Regionale 3.8.2011 n.15 e regolamenti attuativi. Deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio
3. Il servizio di trasporto funebre è esercitato dalle imprese in possesso dei requisiti di legge le quali devono provvedere al loro accreditamento presso l'Ufficio dello Stato Civile dichiarando il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività funebre mediante dichiarazione sostitutiva atto di notorietà firmata dal titolare o legale rappresentante; l'ufficio dello Stato Civile verificherà la corrispondenza di quanto dichiarato presso il Comune nel cui territorio ha sede legale l'Impresa.
4. La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto; è fatto divieto svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti, di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura.
5. Ove sia richiesto il trasporto di salme dal Comune ad altro Comune o all'estero, è stabilito il pagamento di un diritto fisso la cui entità è indicata nella deliberazione annuale di Giunta Comunale ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale e servizi generali dell'Ente".; restano esclusi dal pagamento di tale tariffa i trasporti delle salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e le uscite salme dal Comune per l'effettuazione di autopsia o altri accertamenti necroscopici.
6. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria o suo delegato.
7. Le A.S.L. provvedono ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per la parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti ai cimiteri per essere sepolti o cremati.

Art.15 – Trasporti funebri a carico del Comune

1. I trasporti funebri sono a carico del Comune nei seguenti casi:
 - a) trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell'autorità sanitaria o su indicazione dell'autorità giudiziaria;
 - b) persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio
 - c) trasporto al luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali o trasporto di persone sconosciute o in disagiate condizioni economiche dichiarate dai servizi sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza o domicilio del defunto o dei familiari del medesimo

Art.16 - Carri per trasporto

1. Tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'Impresa funebre nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
3. I mezzi funebri devono rispondere ai requisiti previsti dagli articoli 20 e 21 del Dpr 285/1990 e dalle normative regionali in vigore.

Art.17 - Modalità ed orario del trasporto- Trasferimento di salme prima del funerale

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria
3. I carri per i trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno 10 minuti prima dell'ora fissata, stando solamente in Chiesa quando siano da celebrarsi onoranze funebri o altro sito, preventivamente autorizzato, se trattasi di rito civile.
4. I trasporti e cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa o altra fermata per rito civile, oppure dall'abitazione al Cimitero. È comunque sempre vietato qualsiasi corteo di persone appiedate da svolgersi su strade Statali o Provinciali salvo che quest'ultime non costituiscano unica via di collegamento tra l'abitazione e la Chiesa o il Cimitero. I suddetti cortei non possono fare soste lungo i percorsi, né ai sensi dell'art. 163 del vigente Codice della Strada D.lgs 285/92 possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
In ogni caso il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione stradale atti a favorire lo svolgimento del corteo

5. Se la salma non è nella propria abitazione ma presso un ospedale, istituto, albergo ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare la sosta presso l'abitazione del defunto, prima della funzione religiosa o civile e del seppellimento.
6. Su richiesta dei familiari o dei conviventi come individuati nel DPR 223/1989, la salma può essere trasportata per l'osservazione dal luogo del decesso presso apposite strutture adibite al commiato o all'abitazione propria o dei familiari, previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, ai sensi dell'art.3 L.R. 15/2011. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art.18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda dei familiari del defunto o persona a ciò incaricata dalla famiglia.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate speciali onoranze.
4. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso
5. Le salme provenienti da altro Comune devono essere trasportate al Cimitero (previa eventuale sosta in Chiesa o altro sito per la celebrazione del rito religioso o civile), ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dall'Ufficio di Polizia Mortuaria osservate le norme di cui all'art. 25 del DPR 285/1990;

Art.19 - Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate di materiale resistente, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art.20 - Trasporto da e per l'estero

1. Il trasporto di feretri per e dall'estero è disciplinato dal DPR 285/1990 e dalle convenzioni internazionali vigenti.

Art.21 - Feretri

1. I feretri devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e regionali in materia di polizia mortuaria.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che 1 sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Sul feretro dovrà essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Dovrà inoltre essere impresso in modo ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o ad altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, in ottemperanza alle prescrizioni legislative in materia
5. La chiusura del feretro con verifica dell'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme nazionali e regionali vigenti, sono effettuate direttamente dagli addetti dell'impresa di pompe funebri incaricati al trasporto che ne attestano la corretta esecuzione.

Art.22 - Cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso che la rilascia per il tramite del competente Ufficio dello Stato Civile previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne

- nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza anche con dichiarazione resa ai sensi del combinato degli artt. 37 e 38, comma 3 del DPR 445/2000;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetto
3. Il Comune si dota di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione
 4. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 5. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria
 6. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione dei cittadini, raccolte in apposita urna cineraria, possono essere:
 - a) tumulate nel Cimitero in: sepolcri di famiglia, loculi liberi o con preesistente feretro, nicchie individuali o destinate alla raccolta di più urne o contenenti resti ossei
 - b) disperse all'interno del Cimitero nella zona denominata "Giardino del Ricordo"
 - c) conservate in forma indistinta nel Cinerario Comune previo apertura dell'urna
 - d) disperse in natura
 - e) consegnate al soggetto affidatario
 7. La destinazione delle ceneri (tumulazione, inumazione, dispersione e affido), nel rispetto della volontà del defunto, deve osservare le norme contenute nella normativa Nazionale e Regionale
 8. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
 9. Il servizio di cremazione è servizio gratuito nei seguenti casi:
 - nei casi di indigenza, accertata dai servizi sociali territorialmente competenti, del defunto residente in vita nel Comune o appartenente a famiglia bisognosa. Negli altri casi è a pagamento secondo la tariffa annualmente stabilita con decreto del Ministero dell'Interno.

10. La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, secondo le modalità di cui al comma 2. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso:
11. È consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile.
12. Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni art. 82, c.1 e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, commi 2 e 3) non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990.
13. La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.
14. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.

CAPO VI - CIMITERO

Art.23 - Disposizioni generali - Orario

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101,102, 103,104 e 105 del DPR 10.09.1990 n. 285;
2. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari fissati, per stagioni, dal Sindaco ed affissi all'ingresso. Nella giornata di chiusura al pubblico, fissata nel giorno di martedì, è garantito comunque lo svolgimento dei funerali ed il ricevimento delle salme. La giornata di chiusura al pubblico è prevista per consentire lavori di manutenzioni straordinarie, operazioni di esumazione od estumulazione. Il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, può ordinare con proprio provvedimento, che il Cimitero rimanga chiuso anche in altre occasioni, quando, per particolari esigenze, si renda necessaria l'assenza di visitatori al proprio interno. Con provvedimento del Sindaco, gli orari, nonché il giorno di chiusura possono essere modificati.
3. All'ingresso principale del Cimitero è esposto l'orario di apertura nonché ogni altro avviso riguardante i servizi Cimiteriali.
4. Di norma non sono consentiti funerali o seppellimenti nei giorni festivi; tuttavia nel caso di due giornate festive consecutive, saranno adottate tutte le iniziative per assicurare la celebrazione delle esequie entro un tempo adeguato.
5. Nel periodo della commemorazione dei defunti, considerato l'aumento dell'afflusso dei visitatori, il Cimitero è aperto anche nel giorno di chiusura precedente e successivo al giorno fissato per la commemorazione dei defunti. Durante tale periodo, per ragioni di sicurezza, dovranno essere ultimati od interrotti, tutti i lavori interni da parte delle imprese artigiane operanti in Cimitero.

Art.24 - Costruzione dei Cimiteri - Disposizioni tecniche generali.

Reparti speciali

1. Nel Cimitero Comunale sono individuati spazi e zone da destinare a:
 - a) Campi di inumazione per adulti e campo inumazione bambini;
 - b) Tumulazioni individuali (colombari) lotti A, B, C – C bis – D – E -F – G- H – I – L – M- N- O, site nel Vecchio Cimitero Comunale, lotti A – B site nel Nuovo Ampliamento del Cimitero Comunale
 - c) Tumulazioni individuali (cellette ossario/cinerarie) lotti A – L – M, site nel Vecchio Cimitero Comunale, lotto B site nel Nuovo Ampliamento del Cimitero Comunale
 - d) Tumulazioni per famiglie o collettività site nel Vecchio Cimitero Comunale e nel Nuovo Ampliamento del Cimitero Comunale
 - e) Ossario Comune
 - f) Cinerario Comune.
 - g) Area di Dispersione Ceneri Cimiteriali denominata “Giardino del Ricordo”

2. Il servizio demografico e quello tecnico devono essere dotati di una planimetria in scala 1: 500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
3. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando al Cimitero esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, fermo restando comunque l'utilizzo di un feretro idoneo per il trasporto a garanzia della sicurezza e salute degli operatori addetti al servizio funebre

Art.25 - Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppellite:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del comune ed ivi residenti;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune, ma nate in esso;
 - d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il secondo grado sepolti nel cimitero comunale;
 - e) indipendentemente dalla residenza e luogo di morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 DPR 285/90;
 - g) i residenti nei comuni di Airasca, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Scalenghe, appartenenti alla Parrocchia di Piscina;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - i) i resti mortali e le ceneri delle persone che abbiano il coniuge o parente entro il secondo grado residenti in Piscina;
 - j) è inoltre consentita la tumulazione in loculi o cellette delle salme, ceneri o resti di salme espressamente autorizzata con provvedimento motivato del Sindaco;
 - k) non residenti, in ogni caso, potranno scegliere esclusivamente fra i loculi e le nicchie ossario / ceneri disponibili nell'ultima fila in alto.

Art.26 – Norme di comportamento - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) consumare cibi, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati
 - c) introdurre oggetti irriverenti
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o muri, sedere sui tumuli
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire materiale pubblicitario, commerciare oggetti di ogni genere da parte di chiunque ed in particolare dalle imprese che svolgono attività nel Cimitero.

- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, operare funerarie senza la prescritta autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per i cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
 - j) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei senza l'autorizzazione dei parenti.
 - k) introdurre animali liberi; gli animali da compagnia potranno essere introdotti se tenuti al guinzaglio ed eventualmente dotati di museruola; i proprietari dovranno provvedere a rimuovere eventuali deiezioni, secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana
 - l) fare accattonaggio o chiedere elemosine; sono consentite le questue autorizzate in prossimità dell'ingresso in periodi specifici dell'anno.
 - m) collocare negli spazi adiacenti i loculi comunali vasi, piante o qualsiasi oggetto che, specie in occasione della commemorazione dei defunti, limitino lo spazio riservato allo scorrimento delle scale
2. Chiunque tenga, nell'interno del Cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, qualora ne ricorrano i presupposti, deferito all'Autorità Giudiziaria

Art.27 - Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art.28 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione
2. Per la tumulazione nei loculi e nicchie ossario Cimiteriali i fiori debbono essere deposti nei vasi all'uopo predisposti; possono essere inseriti solamente fiori freschi recisi, fiori in plastica, in stoffa, secchi ecc..., con esclusione dei fiori raccolti in ciotole di ceramica, plastica o altro materiale.
3. Nel Cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
4. Dal Cimitero saranno tolti d'Ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. I provvedimenti d'Ufficio verranno adottati previa diffida diretta

ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO VII - OSSARIO – CINERARIO COMUNE

Art.29 - Ossario Comune.

1. Nel Cimitero è presente l'ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti ossei provenienti dalle esumazioni o rinvenute o conseguenti all'estumulazione qualora non sia stata fatta richiesta dai familiari per altra destinazione nel cimitero. I resti ossei sono raccolti in singole cassette di cartone con l'indicazione all'esterno delle stesse delle generalità del deceduto.
2. Non è consentito l'accesso al pubblico nell'ossario comune

Art.30 - Cinerario Comune.

1. In attuazione dell'art. 89 comma 6 del D.P.R. n. 285/1990, viene istituito all'interno del Cimitero un cinerario comune consistente in un manufatto destinato alla raccolta ed alla conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri.
2. Nel cinerario comune devono essere ricevute quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le ceneri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) le ceneri dei cadaveri o dei resti umani di persone tumulate od inumate nel Cimitero di cui gli eredi o gli aventi causa ne chiedano la cremazione;
 - d) le ceneri delle persone di cui ai punti a) b) c) del presente articolo per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione

CAPO VIII - INUMAZIONE - TUMULAZIONE

Art.31 - Campi d'inumazione.

1. L'inumazione comprende ogni operazione necessaria ad assicurare tale sistema di sepoltura e quindi:
 - a) l'escavo della fossa;
 - b) il seppellimento vero e proprio;
 - c) la sua copertura a regola d'arte;
 - d) la collocazione del cippo.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse viene stabilita d'Ufficio cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un codice costituito da un numero e lettera alfabetica
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di adulti e bambini devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 71, 72 e 73 del Dpr 285/1990
5. A richiesta dei privati può essere autorizzata l'installazione sulla fossa, di un copri tomba, lapide, monumentini e simili o la realizzazione di un giardinetto di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa oppure aventi le seguenti dimensioni:
 - a) fosse adulti: copri tombe lunghezza cm. 160, larghezza cm.60, altezza da 20 a 30 cm.; lapidi ed ogni altri segni funerari altezza da cm. 70 a 90 cm compreso il copri tomba;
 - b) fosse bambini: copri tomba lunghezza cm. 100, larghezza cm.40, altezza da 15 a 25 cm; lapidi ed altri segni funerari altezza da cm. 50 a 70 cm., compreso il copri tomba.
6. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione alla collocazione di monumentini, lapidi, copri tomba e simili devono essere presentate al Comune entro 60 giorni dalla data di inumazione dei feretri e le relative opere devono essere eseguite, a pena decadenza, entro i 180 giorni successivi alla data dell'autorizzazione.
7. Sulle aree di sepoltura è consentita l'allestimento di un giardinetto delimitato da cordolo con erba rasata o di tipo roccioso, la coltivazione di fiori, di arbusti e di altre specie vegetali, purché costantemente tenute in ordine e ad altezza non superiore ai 40 cm.
8. L'installazione dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente al richiedente o loro aventi causa.
9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/1990

10. Il periodo di inumazione è fissato in 10 anni. Tuttavia tale periodo di rotazione può essere di fatto protratto quando il numero delle fosse a disposizione lo consenta al fine di consentire la completa mineralizzazione della salma.
11. Il Comune dà avviso al pubblico, mediante manifesto affisso all'Albo Pretorio, nel sito istituzionale ed all'ingresso del Cimitero, della scadenza del periodo di inumazione dei cadaveri sepolti in ogni Campo. L'avviso è pubblicato due mesi prima dell'inizio delle esumazioni.
12. L'inumazione è un servizio a titolo oneroso nella misura indicata come da deliberazione annuale di Giunta Comunale ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale e servizi generali dell'Ente"; la gratuità è ammessa solo nei casi di indigenza del defunto o della sua famiglia, nel caso di disinteresse dei familiari, previo accertamento dei servizi sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza o domicilio del defunto o dei familiari del medesimo.

Art.32 - Inumazione parti anatomiche riconoscibili

1. Previa richiesta della Direzione Sanitaria della F.P.O. - I.R.C.C.S possono essere destinate ad inumazione le parti anatomiche riconoscibili (di norma arti), con oneri a carico della stessa struttura.
2. Per l'inumazione è necessaria l'autorizzazione alla sepoltura (art. 6 comma 2 DPR 285/90). Le autorizzazioni al trasporto e all' inumazione sono rilasciate dall'azienda sanitaria locale.
3. Le parti anatomiche dovranno essere confezionate in casse di legno di almeno 20 mm di spessore o altro materiale biodegradabile

Art.33 - Tumulazione in loculi e nicchie ossario.

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie (loculi o nicchie) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo IX del presente regolamento.
3. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
4. È consentita la collocazione fino a 2 cassette di resti e fino a 3 urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni interne del tumulo lo consentano. Per le concessioni sottoscritte in periodo antecedente il presente regolamento e successive modificazioni, è consentita, previa richiesta specifica, l'integrazione per la collocazione di cui al punto 4
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme tecniche Nazionali e Regionali in materia
6. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale

o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le caratteristiche di stabilità,

di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

7. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui sopra, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici. È consentita tuttavia, previa richiesta degli aventi titolo, la chiusura del tumulo in muratura. La chiusura eseguita con entrambe le modalità è sottoposta al pagamento di apposita tariffa
8. L'epigrafe da apporre sulla parete del loculo dovrà essere collocata al centro della lapide e ordinata su tre righe sulle quali verrà composto il nome e cognome, (per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge) la data di nascita e di morte e sull'ultima linea le eventuali rituali espressioni brevi.
9. Le epigrafi, il porta-ritratto e l'eventuale luce votiva dovranno avere le caratteristiche e la tipologia di quelle in uso nei loculi e nicchie ossario/cinerarie appartenenti allo stesso lotto o campo del Cimitero;
10. Le spese per l'epigrafe, il porta-ritratto, il vaso porta-fiori e l'eventuale luce votiva sono a carico del concessionario o eredi di esso.
11. La chiusura del tumulo in muratura, di norma, viene eseguita in presenza dei familiari al termine della sepoltura; può essere posticipata, su richiesta degli aventi titolo, nelle ore seguenti al funerale per rispettare lo stato di particolare disagio e le esigenze di cordoglio dei familiari stessi, previa collocazione di una chiusura provvisoria con materiale asportabile.

CAPO IX - CONCESSIONI – SEPOLTURE AD USO PRIVATO

Art.34 – Sepolture private.

1. Sono soggette alla disciplina del presente Regolamento sia i loculi, i sepolcri di famiglia, le nicchie ossario/cinerarie di nuova costruzione che quelli ancora disponibili o quelli che si rendano disponibili e le aree Cimiteriali per tombe di famiglia o collettività per inumazione o per tumulazione.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, nicchie ossario/cinerarie)
 - b) sepolture per famiglie e collettività (sepolcri di famiglia)
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
7. La concessione, senza necessità di ulteriori atti o provvedimenti, si intende perfezionata con la stipulazione del relativo contratto di concessione.
8. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio dei diritti d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la sua durata;
 - c) le generalità del concessionario;
 - d) la salma destinata ad esservi accolta, nel caso di sepoltura individuale e le generalità di eventuali resti raccolti in cassette o urne cinerarie da collocare nello stesso tumulo; i criteri per l'individuazione delle salme, nel caso di sepolture di famiglie o collettività;
 - e) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione;
 - g) per le tombe di famiglia o collettività, nel caso vi siano due o più concessionari l'eventuale riparto dei posti. In mancanza di riparto determinato dai concessionari, il diritto di fruire dei posti si intende attribuito per metà ad ogni concessionario.

Art.35 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/1990.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività
 - b) in 50 anni per i loculi dalla data di tumulazione
 - c) in 40 anni per nicchie ossario/cinerarie dalla data di stipula della concessione
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione secondo le modalità e condizioni vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
4. Le concessioni rilasciate anteriormente al presente regolamento mantengono inalterato il loro regime originario.

Art.36 - Modalità di concessione

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda in bollo al Comune, indicando il tipo della concessione
2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione in vita di loculi individuali, nonché di nicchie ossario / cinerarie è ammessa a favore delle seguenti persone che abbiano compiuto il 75° anno di età:
 - a) Coloro che hanno mantenuto la residenza nel Comune di Piscina, anche se non continuativa, per almeno 10 anni; (periodi superiori a 6 mesi equivalgono a un anno, inferiori non saranno conteggiati);
 - b) Nati nel Comune di Piscina, anche se non residenti;
 - c) Nati da genitori residenti in Piscina all'epoca della nascita;
 - d) Residenti nei comuni di Airasca, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Scalenghe, ma appartenenti alla Parrocchia di Piscina.I non residenti, in ogni caso, potranno scegliere esclusivamente fra i loculi e le nicchie ossario / ceneri disponibili nell'ultima fila in alto.
4. In caso di raggiungimento di un numero di loculi o nicchie ossario / ceneri libere inferiori a 30 (trenta) l'amministrazione comunale si riserva di concedere i predetti manufatti solo al momento del decesso del defunto.
5. L'unica deroga ammessa al limite d'età e al numero di loculi o nicchie ossario / ceneri libere, è in caso di concessione di manufatti attigui al coniuge superstite.
6. Sono a pagamento le sepolture ad inumazione in campo privato e quelle a tumulazione definitiva e provvisoria, fatti salvi i casi di indigenza così come individuati su segnalazione dei Servizi Sociali. Sono gratuite le sepolture ad inumazione in campo comune, fatto salvo il pagamento del costo da sostenere per l'esecuzione dei lavori di scavo.

7. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

Qualora il coniuge, un parente di I grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato handicap motorio è ammessa la concessione, su segnalazione di chi provvede al funerale, di loculo opportunamente raggiungibile dal piano stradale e ubicato nella prima o seconda fila.

8. È ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la concessione di loculi e cellette, alle tariffe vigenti.

Art.37 - Concessione di aree e sepolcri di famiglia

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
2. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere realizzati sepolcri di famiglia i cui progetti devono osservare norme e condizioni tecniche previste dal Piano Regolatore Cimiteriale. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private devono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con le procedure previste dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune.
5. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
6. L'utilizzo della sepoltura è subordinato all'avvenuta osservanza degli adempimenti a carico del concessionario previsti dalla normativa edilizia.
7. Le concessioni in uso di aree per la realizzazione di sepolcri di famiglia, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere entro 36 mesi dalla data della concessione, pena la decadenza.
8. Le operazioni di apertura, chiusura e muratura dei loculi contenuti nelle tombe di famiglia debbono avvenire a cura e spese degli utilizzatori; potranno essere eseguiti dal concessionario in forma diretta o da impresa funebre o altra ditta secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente. Per l'utilizzo delle eventuali attrezzature Comunali che saranno messe a disposizione, dovrà essere corrisposta la tariffa indicata nella deliberazione annuale di Giunta Comunale ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale e servizi generali dell'Ente".

9. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone appartenenti all'ente concessionario (istituto, comunità, corporazione ecc..) fino al completamento della capienza del sepolcro.
10. Può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
11. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado. Per i conviventi e le persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, la sepoltura privata sarà autorizzata quando la condizione di convivenza o di benemeritenza sarà comprovata da dichiarazione da depositarsi all'Ufficio di Stato Civile, resa dal concessionario o eredi ai sensi dell'art.21 Dpr 28.12.2000 n. 445.
Si intendono benemeriti coloro che, attraverso un'azione specifica o un comportamento generale, abbiano assunto nei confronti del concessionario o della sua famiglia un particolare merito tanto da riconoscergli per ricompensa il diritto alla sepoltura.
12. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà
13. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida a eventuali aventi titolo, da farsi anche per pubbliche affissioni della durata di giorni 30

Art.38 - Divisione, subentri

1. Nella concessione delle aree o manufatti destinati a sepolcri di famiglia, nel caso in cui vi siano due o al massimo tre concessionari, può essere richiesto al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione prima della stipula dell'atto. Tale riparto può essere in epoca successiva modificato, solo su richiesta congiunta di tutti i concessionari, con stipula di appendice al contratto. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del DPR 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. In mancanza di riparto determinato dai concessionari, il diritto di fruire dei posti si intende attribuito per metà o terzo ad ogni concessionario.
2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari o eredi di essi, possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa a favore dei titolari rimanenti, purché gli stessi accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. In caso di decesso del titolare di concessione Cimiteriale, i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione al servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento della concessione in favore degli aventi diritto e designano uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Qualora non venga designato il rappresentante dai legittimi eredi, il Comune provvederà a nominare uno di essi. È comunque ammessa, in tale sede, la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.

Art.39 - Rinunce – Retrocessioni

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di “N” anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo, per loculi, nicchie ossario/cinerarie, solo in favore del Comune, dietro presentazione di apposita istanza.
3. La rinuncia spetta esclusivamente al concessionario o agli eredi dello stesso, i quali devono indicare nell’istanza di retrocessione la loro qualità nelle forme stabilite dall’art. 21 dpr 28.12.2000 n. 445.
4. Fatti salvi i casi di decadenza delle concessioni di cui all’art. 43, per i quali non è riconosciuto alcun rimborso, il titolare e gli eredi di una concessione di colombario e / o celletta ossario / ceneri, in caso di rinuncia hanno diritto al seguente rimborso:
 - Richiesta effettuata nei primi 15 anni: 40% della tariffa in vigore al momento dell’acquisto;
 - Richiesta effettuata dal 15° al 30° anno: 30% della tariffa in vigore al momento dell’acquisto
 - dal 30° anno non è previsto alcun rimborso.

Periodi superiori a 6 mesi equivalgono a un anno, inferiori non saranno conteggiati.

5. Le operazioni di estumulazione / esumazione sono soggette alle relative tariffe
6. Per le concessioni cimiteriali perpetue di loculi, nicchie ossario/cinerarie, non è previsto alcun rimborso, ma vengono concesse gratuitamente le operazioni di estumulazione e smaltimento dei rifiuti speciali da essa derivanti.
7. I loculi e le nicchie/ossario retrocesse potranno essere ridati in concessione.

Art.40 - Rinuncia a concessioni di aree libere, aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree per la destinazione di sepoltura per famiglia o collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda iniziare o portare a termine la costruzione intrapresa;

- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti;
 - c) La rinuncia deve essere espressa in forma scritta dal Concessionario o aventi titolo nella concessione
2. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, spetterà il rimborso di una somma pari a:
 - per concessioni di durata di 99 anni, in misura dello 0,5% della tariffa in vigore al momento della comunicazione della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore ai mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari a 1/4 della tariffa in vigore al momento della comunicazione della rinuncia.
 3. È riconosciuto inoltre un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario o eredi in rapporto allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario. Il nominativo dell'arbitro viene scelto dal Comune tra tre segnalazioni di nominativi proposti dal concessionario.
 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
 5. I manufatti realizzati sulle aree retrocesse entrano nella disponibilità del Comune che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione. Il prezzo di concessione sarà determinato nel modo seguente:
 - tariffa dell'area al momento in vigore;
 - prezzo del manufatto indicato nella relazione di stima e valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale al momento della retrocessione aumentato di una percentuale del 5% per spese generali ed oneri indiretti

Art.41 - Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, II° comma del DPR 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografia del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria di concerto con il Responsabile dell'UTC, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto all'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione nell'albo comunale e nella bacheca avvisi del Cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o eredi dello stesso.

Art.42 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale, ultimato il periodo di concessione, non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era richiesta.
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 48 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto. In stato di abbandono, occorre dimostrare che le opere esistenti sono in condizioni di fatiscenza, con pericolo di rovina e in contrasto con decoro del luogo.
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale ed affissa nel tumulo e all'ingresso del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Decorsi i 30 giorni si procede alla pronuncia di decadenza. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti anche di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune e cinerario comune. Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. L'area o il manufatto, rientrati nella piena disponibilità del Comune, potranno essere dati in concessione.

Art.43 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi,

previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4. La scadenza del termine viene comunicata al concessionario o eredi con un preavviso di almeno 60 giorni; in caso di irreperibilità degli stessi sarà dato avviso sul tumulo interessato, all'ingresso del Cimitero e nel sito istituzionale.

CAPO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art.44 - Esumazioni ordinarie.

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/1990 e cioè almeno 10 anni. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal responsabile della polizia mortuaria con proprio atto, da affiggersi oltre che all'Albo Pretorio, anche all'Albo Cimiteriale e sul sito istituzionale, almeno trenta giorni prima delle operazioni.
4. Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
5. Almeno 60 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, sarà collocato sul cippo della fossa un avviso indicante la data dell'esumazione affinché i familiari del defunto o gli aventi diritto possano assistere alle relative operazioni ed eventualmente chiedere il deposito dei resti in ossari o altre sepolture private. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco previste dall'art. 36 del DPR 285/90
6. Nel caso in cui i familiari o gli aventi diritto non richiedano la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, i resti saranno depositati nell'ossario comune.
7. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere per altri 5 anni
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
8. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradabili, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o facilmente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Art.45 - Esumazioni straordinarie.

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Le esumazioni straordinarie richieste dagli aventi diritto sono soggette al pagamento di apposita tariffa.

Art.46 - Estumulazioni.

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile di Polizia Mortuaria.
2. I resti mortali risultanti possono essere raccolti in cassette di zinco e quindi essere tumulati nelle cellette ossario, nei loculi, nelle tombe di famiglia o destinati ad altra sepoltura in altro Cimitero
3. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e gli aventi titolo nella concessione non intendano rinnovarla, esso è avviato per l'inumazione per altri 5 anni previa apertura della cassa di zinco. Gli aventi titolo della salma possono in alternativa far procedere alla cremazione del cadavere non mineralizzato.
4. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto sono irreperibili o non danno disposizioni per la collazione dei resti mortali dimostrando in questo modo il loro disinteresse, gli stessi saranno depositati nell'ossario comune.
5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria con proprio atto da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Cimitero, nel sito istituzionale per almeno 60 giorni prima delle operazioni e sono sottoposte al pagamento di apposita tariffa allegata al presente regolamento.

Art.47 -Estumulazioni straordinarie.

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari per consentire il trasferimento del feretro in altra sepoltura o per procedere alla cremazione
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria
2. Il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria delle salme per effettuare:
 - a) traslazione in altra sepoltura nel Cimitero, con eventuale abbinamento di salme o di resti mortali
 - b) traslazione in sepolcro di famiglia

- c) cremazione
3. L'autorizzazione all'estumulazione straordinaria può essere concessa in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari per le quali si ravvisi la necessità di richiedere un parere igienico sanitario all'ASL

Art.48 - Disposizioni Comuni per esumazioni ed estumulazioni.

1. Tutte le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono soggette al pagamento della relativa tariffa indicata nella deliberazione annuale di Giunta Comunale ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale e servizi generali dell' Ente".. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo alla disposizione delle salme o resti (familiari o affini entro il 2^a grado), o nel caso di familiari che non sono in grado di sostenere la spesa, previa segnalazione dei servizi sociali territorialmente competenti in base al luogo di residenza o domicilio dei medesimi, il servizio è a carico del Comune.
2. La collocazione dei resti o delle ceneri nell'ossario comune o nel cinerario comune è concessa a titolo gratuito, esente da qualsiasi tariffa, fatto salvo modifiche apportate dall'Amministrazione Comunale, con apposita modifica al presente regolamento
3. Per ciascuna operazione di esumazione ed estumulazione dovrà essere redatto un apposito verbale firmato dall'incaricato delle operazioni ed anche dagli eventuali familiari presenti.
4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti in impianti autorizzati nel rispetto della normativa vigente
5. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso per poterli prendere in consegna; gli oggetti rinvenuti sono consegnati al reclamante e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato agli atti del Comune.
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie da effettuarsi nei sepolcri di famiglia dovranno essere eseguite, in presenza di un addetto dell'Ufficio Tecnico, dal concessionario in forma diretta o da impresa funebre o altra ditta secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale
7. Le operazioni di esumazione ed estumulazione, per quanto possibile, si svolgeranno proteggendo i diritti alla riservatezza ed al raccoglimento degli interessati e con l'adozione di tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza delle persone in ordine ai lavori da svolgere.
8. Le aree dove sono previste più operazioni in successione saranno opportunamente delimitate

Art.49 - Disponibilità dei materiali.

1. Alla scadenza delle sepolture, tutti i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilità del servizio Cimiteriale per il loro recupero, alienazione o rottamazione Su

richiesta degli aventi diritto il servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere sino in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

CAPO XI - DISPOSIZIONI VARIE

Art.50 - Lavori privati nel Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta i quali devono osservare le prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché assicurare il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi nell'esercizio della loro attività
2. Le semplici riparazioni, pulitura dei manufatti e lapidi ed i lavori di ordinaria amministrazione possono essere eseguiti anche direttamente da privati cittadini nel rispetto delle norme di legge e regolamentari.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle Imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo
5. Tutti i lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere sospesi in occasione di funerali ed in occasione delle Commemorazione dei Defunti.
6. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio
7. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio
8. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
9. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio.
10. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.
11. Coloro che eseguono lavori all'interno del Cimitero, possono fruire degli impianti di erogazione dei servizi esistenti, dietro pagamento di una tariffa stabilita dall'Ufficio Tecnico.

Art.51 - Uso di autovetture private all'interno del cimitero

1. Possono accedere all'interno dell'area cimiteriale, nelle zone praticabili, i veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno speciale, così come previsto dal codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

Art.52 - Mappa e scadenziario – Registro delle sepolture

1. Presso l'ufficio demografico è tenuto un registro delle sepolture sul quale vengono annotate per ogni sepoltura in campo, tomba di famiglia, nicchie ossario/cinerarie, tutte le operazioni cimiteriali e tutte le variazioni che si verificano
2. È istituito uno scadenziario, anche tenuto con mezzi informatici, delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione ed estumulazioni occorrenti per liberare le sepolture.

Art.53 - Disposizioni finali

1. È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 ed alle norme regionali in materia.
3. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art.54 – Cautele

1. Chi dispone della salma e del funerale o chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, traslazione ecc..) od una concessione (loculo, nicchia ecc..) o la retrocessione, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri cointeressati.
2. In caso di contestazione tra i cointeressati l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art.55 – Sepolture private a tumulazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del r.d. 21.12.1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.